CAMERA DEI DEPUTATI N 3988-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore **VINCENZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

Presentato il 12 settembre 1986

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, di modifica allo Statuto della regione Piemonte relativa alla istituzione di nuovi comuni, alla modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali

Presentata alla Presidenza il 3 dicembre 1986

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge n. 3988 il Governo ha formalmente portato all'esame del Parlamento – esprimendo al riguardo una valutazione negativa – una proposta di modifica dello statuto della regione Piemonte deliberata dal quel consiglio regionale il 20 dicembre 1985.

Tale modifica riguarda la disciplina del procedimento legislativo regionale per l'istituzione di nuovi comuni e per la modifica delle relative circoscrizioni e denominazioni, prevedendosi la surrogabilità della consultazione diretta dei cittadini con una deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, dell'organo di rappresentanza consiliare. E ciò argomentando dal fatto chè la dizione « sentite le popolazioni interessate », contenuta nel secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione, consentirebbe il ricorso a forme diverse dal *referendum* consultivo per l'accertamento della volontà popolare in ordine alle questioni in esame.

Tale proposta appare non conforme ai princìpi costituzionali secondo una corretta interpretazione del richiamato articolo 133, recepita del resto da tutti gli statuti regionali.

Per tali ragioni la Commissione ha ritenuto, sulla base di una valutazione sostanzialmente unanime sia pure fondata su differenti motivazioni, di proporre all'Assemblea la reiezione del progetto di modifica statutaria, in quanto contrastante con l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, sulla base del seguente schema di ordine del giorno, formulato ai sensi dell'articolo 104, comma 4, del regolamento:

« La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3988, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, di modifica allo statuto della regione Piemonte relativa all'istituzione di nuovi comuni, alla modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali,

ritenuto che la proposta recata dal disegno di legge in esame contrasti con l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, il quale non è derogabile sul punto in cui individua nel *referendum* consultivo una fase ineliminabile del procedimento per l'istituzione nel territorio regionale di nuovi comuni e per la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni,

delibera la reiezione del progetto di modifica statutaria di cui al disegno di legge ».

BRUNO VINCENZI, *Relatore*.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È approvata, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, nel testo allegato alla presente legge, l'aggiunta dell'articolo 60-*bis* allo Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338.

La Commissione propone, ai sensi dell'articolo 104, comma 4, del regolamento, la reiezione del progetto di modifica statutaria.

ALLEGATO

ART. 60-*bis*.

(Altri istituti di consultazione degli enti locali).

Il consiglio regionale, con motivato provvedimento, può invitare i comuni interessati alle procedure di cui al primo comma dell'articolo 60 a pronunciarsi in merito con deliberazione dei rispettivi consigli.

Tali deliberazioni, ove assunte a maggioranza assoluta dei componenti dei consigli stessi, sostituiscono ad ogni effetto il *referendum* consultivo di cui allo stesso articolo 60.

A seguito delle deliberazioni dei consigli comunali di cui sopra, si procede secondo quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 60.